

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-180 del 15/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione vernici ubicato in Via Ronchi Inferiore n. 7, Comune di Minerbio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-179 del 15/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione vernici ubicato in Via Ronchi Inferiore n. 7, Comune di Minerbio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per l'impianto sito a Minerbio, in via Ronchi Inferiore n. 7, c.a.p. 40061 dove viene svolta l'attività di produzione vernici. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Minerbio;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Minerbio.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la RENNER ITALIA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La RENNER ITALIA S.p.A., C.F. e P.IVA 02433001209, con sede legale a Minerbio, in via Ronchi n. 34, per l'impianto ubicato a Minerbio in via Ronchi Inferiore n. 7, ha presentato, nella persona di Simone Casalini in qualità di procuratore speciale di RENNER ITALIA S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 22/5/2019 al prot. n. 11222 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il Comune di Minerbio con propria nota del 28/5/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 28/5/2019 al prot. n. 84067, ha trasmesso detta domanda ad Arpae e al Comune di Minerbio.
- La RENNER ITALIA S.p.A. ha presentato integrazioni documentali per la componente acustica acquisite agli atti in data 15/11/2019 al prot. 176319/2019.
- Arpae - Servizio Territoriale con proprie note del 27/11/2019 e 2/12/2019, rispettivamente agli atti con prot. n. 182422 e 184658, ha trasmesso a questa struttura i pareri favorevoli relativamente a impatto acustico e modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il Comune di Minerbio con propria nota del 10/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 12/12/2019 al prot. n. 191293, ha trasmesso il nulla osta comunale relativamente all'impatto acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 251,60 come di seguito specificato:
 - All.A - Modifica sostanziale - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;
 - All.B – Proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue pari a € 0 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6);
 - All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 13/1/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa - Comune di Minerbio - via Ronchi Inferiore n° 7

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta dalla società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RENNER ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO – MACINAZIONE DI VERNICI A SOLVENTE – PULIZIA VASCHE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 25 g/h) (*)	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe II, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 100 g/h) (*)	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 2000 g/h) (*)	150 mg/Nm ³

(*) Per soglia di rilevanza su intende il flusso di massa delle sostanze organiche misurato a monte di eventuali sistemi di abbattimento e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO - VERNICI A SOLVENTE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI DA BANCO – BANCHI ASPIRANTI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E4-E5

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE ARIA CALDA LAMINARE – ARIA CALDA A PERCUSSIONE – FORNO PREGELIFICAZIONE UV - FORNO ESSICCAZIONE CON LAMPADE UV

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ARMADI ASPIRATI – LAVAPISTOLE – SCOLO BICCHIERINI – VELATRICE - TINTEGGIATRICE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
---	------------------------

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m

Arpa e - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Durata massima	8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento: filtro a maniche	

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: PICCOLO CENTRO DI PRODUZIONE COLORE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
---	------------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO VASCHE MOBILI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI da IT1 a IT7

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'attività svolta dalla Società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n°7, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;
- Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 3% (allegato III, parte III, tabella1, punto 17 del DLgs n°152/06 parte quinta).
- La società RENNER ITALIA Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.
4. La fase di applicazione di prodotti vernicianti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particolato. Debbono inoltre essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% in peso.
5. La messa in esercizio del punto di emissione E11 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E11 e comunque non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E9, E10 ed annuale per i punti di emissione E2, E4-E5, E6, E7, E8, E11.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RENNER ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Sinadoc n. 17527/2019

Documento redatto in data 10/12/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa – comune di Minerbio - via Ronchi Inferiore n° 7

ALLEGATO B

**Matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II - titolo IV – sezione II della Parte Terza
del DLgs n.152/2013**

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo e recapitanti in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'atto rilasciato dal Comune di Minerbio Prot.n° 13306 del 24/09/2012, autorizzazione n° 9/2012 che si allega di seguito, fatto salvo quanto specificato relativamente alla validità dell'autorizzazione in quanto sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013

Sinadoc n. 17527/2019

Documento redatto in data 13/1/2020



Città di Minerbio

Provincia di Bologna



Prot. 13306 del 24/09/2012

Autorizzazione n. 9/2012

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DI TIPO DOMESTICO IN PUBBLICA FOGNATURA
FORNITA DI SERVIZIO DI DEPURAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

VISTI:

- la domanda di autorizzazione allo scarico presentata in data 06/06/2012 al n. 7961 di Protocollo Generale dal Sig. Aldrovandi Lindo, legale rappresentante della Ditta **Renner Italia spa** avente sede legale a Minerbio in via Ronchi Inferiore n. 34, titolare dello scarico di acque reflue di tipo domestico originate dall'insediamento produttivo esercente attività di produzione di vernici al solvente sito in via Ronchi Inferiore n. 7, con recapito in fognatura;
- la richiesta di parere inoltrata Hera spa in data 09/06/2012 prot. 8168;
- il parere tecnico di accettabilità espresso da Hera spa in data 27/08/2012 Prot. 0138437, pervenuto in data 06/09/2012 al n. 12341 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI;
- la precedente autorizzazione allo scarico inerente il medesimo stabilimento, n. 3/2012 rilasciata in data 13/02/2012 e relativo parere tecnico di accettabilità espresso da Hera spa in data 27/01/2012 Prot. 0015675;
- considerato che la nuova richiesta di autorizzazione prevede scarichi provenienti da un nuovo box destinato a servizi igienici che non modifica la qualità dei reflui ma solo la quantità;
- il parere favorevole espresso in data 18/09/2012 prot. 13068 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brintazzoli Emanuela;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 112 della Legge Regionale 21/4/1999, n. 3, modificata dalla L.R. 24/3/2000, n. 22;
- la Delibera di Giunta Regionale del 09/06/2003 n. 1053;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 14/02/2005 n. 286;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Sig. Aldrovandi Lindo, legale rappresentante della Ditta **Renner Italia spa** avente sede legale a Minerbio in via Ronchi Inferiore n. 34, titolare dello scarico di acque reflue di tipo domestico originate dall'insediamento produttivo esercente



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051.6611711
Fax 051.6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

Settore 2° "Pianificazione, gestione e sviluppo del territorio"
Responsabile del Procedimento:
Ing. Brintazzoli Emanuela
Tel. 051.6611740

attività di produzione di vernici al solvente sito in **via Ronchi Inferiore n. 7**, a scaricare le acque reflue menzionate nelle premesse e indicate nella planimetria allegata alla domanda presentata, in **pubblica fognatura** dotata di depurazione;

con le seguenti prescrizioni:

1. **sia rispettato quanto prescritto da Hera in data 27/08/2012 Prot. 0138437, pervenuto in data 06/09/2012 al n. 12341 di Protocollo Generale;**
2. **sia rispettato quanto prescritto da Hera in data 27/01/2012 Prot. 0015675, pervenuto in data 04/02/2012 al n. 1649 di Protocollo Generale;**
3. il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità delle emissioni autorizzate il Titolare del scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, all'Agenzia A.R.P.A., indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
5. ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
6. è necessario notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile o la persona Titolare responsabile dello scarico.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 ha validità **quattro anni dalla data di rilascio del presente atto.**

Il titolare degli scarichi è tenuto a presentare, **un anno prima del succitato termine** di scadenza, la relativa **domanda di rinnovo** all'Amministrazione Comunale di Minerbio.

Copia della presente viene trasmessa per conoscenza a Hera spa.

Il Comune, tramite Arpa, è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni e controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 (titolo V) e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

La presente autorizzazione sarà revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità o di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, nei tempi e con le modalità prescritte, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
"Pianificazione, gestione e sviluppo del territorio"
Ing. Mario Colombo



Mario Colombo



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

Settore 2° "Pianificazione, gestione e sviluppo del territorio"
Responsabile del Procedimento:
Ing. Brintazzoli Emanuela
Tel. 051.6611740



HERA S.p.A.
Struttura operativa territoriale di Bologna
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 13 4012
Tel 051-2814111 fax 051-250418
www.gruppohera.it

Citta' di Minerbio
Protocollo Generale
n. 0012341 del 06/09/2012
Classificazione: 04/05



Spett.le/Egr.
COMUNE di MINERBIO
Settore 2°-Pianificazione, Gestione e Sviluppo del
Territorio- U.O. - Ambiente
Via Garibaldi, 44
40061 MINERBIO BO

Bologna, li 27.08.2012
SP/mb prot.gen. n. 0138437

OGGETTO: *Parere per autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo in fognatura:*

▪ Riferimento pratica n° 142/2012 Richiesta di parere Prot. Hera 0100408 del 13/06/2012;

▪ Responsabile dello scarico	RENNER ITALIA S.p.A.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA RONCHI INFERIORE, 7 - MINERBIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali PRODUZIONE DI VERNICI AL SOLVENTE.
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Non presente
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MINERBIO-INTERCOMUNALE, VIA BOCHE MINERBIO

Vista la richiesta di parere inoltrata da codesta Amm.ne, U.O. "Ambiente", in data 09/06/2012 Prot. N. 8164, ricevuta da Hera spa Data prot. 13-06-2012 Num. prot. 0100408;
vista la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue nella pubblica fognatura di Via Caduti di Cefalonia presentata dal Signor Aldrovandi Lindo in qualità di amministratore delegato della Ditta RENNER ITALIA SPA con sede legale in Minerbio (BO) Via Ronchi Inferiore n°34 relativa all'insediamento industriale esercente l'attività di produzione di vernici sito in VIA RONCHI INFERIORE n°7 - Comune di Minerbio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
vista la documentazione prodotta;
preso atto che trattasi di richiesta di modifica dell'autorizzazione allo scarico a seguito di realizzazione di un nuovo box destinato a servizi igienici, senza modifica della qualità dello scarico rispetto a quanto dichiarato in sede di rilascio dell'Autorizzazione N. 3/2012 Prot. 2019 del 13.02.2012;
vista l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di Via Ronchi Inferiore, 7 rilasciata dal Comune di Minerbio con Prot. 2019 del 13/2/2012 Autorizzazione n. 3/2012;
richiamato il parere espresso da questa Società in data 27 gennaio 2012 prot. gen. n. 0015675;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

Si emette per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA RONCHI INFERIORE nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi gli ulteriori scarichi di acque reflue domestiche nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso da Hera SpA in data 27 gennaio 2012 prot. gen. 0015675;
- 2) L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno, bloccando lo scarico in fognatura.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata.


* Stefano Palligoni
Responsabile reti

Area stampata con testo invertito e illeggibile.

Area stampata con testo invertito e illeggibile.



HERA S.p.A.
Struttura operativa territoriale di Bologna
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 13 4012
Tel 051-2814111 fax 051-250418
www.gruppohera.it

Citta' di Minerbio
Protocollo Generale
n. 0001649 del 04/02/2012
Classificazione: 04/05



Spett.le/Egr.
COMUNE di MINERBIO
Settore 2°-Pianificazione, Gestione e Sviluppo del
Territorio- U.O. - Ambiente
Via Garibaldi, 44
40061 MINERBIO BO

27 GEN 2012

Bologna, li
SP/mb prot.gen. n.

0015675

OGGETTO: **Parere per autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo in fognatura:**

▪ Riferimento pratica n° 4/2011 Richiesta di parere Prot. Hera 174430/11 del 07/10/2011;

▪ Responsabile dello scarico	RENNER ITALIA S.p.A.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA RONCHI INFERIORE, 7 - MINERBIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali Codice ISTAT:20.30.00 produzione di vernici al solvente
▪ Potenzialità dell'insediamento	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo
▪ Tipologia di scarico	Fognatura mista
▪ Ricettore dello scarico	Non presente
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Intercomunale, Baricella
▪ Impianto finale di trattamento	

vista la richiesta di parere inoltrata da codesta Amm.ne, Settore 2° "Pianificazione, gestione e sviluppo del territorio" U.O. Ambiente, in data 03.10.2011 Prot. N. 14586/2011, ricevuta da HERA SPA con Prot. N. 0174430/11 del 07/10/2011;

vista la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Aldrovandi Lindo in qualità di legale rappresentante della Ditta RENNER ITALIA SPA con sede legale in Minerbio (BO) Via Ronchi Inferiore n°34 relativa all'insediamento industriale esercente l'attività di produzione di vernici al solvente ubicato in VIA RONCHI INFERIORE n°7- Comune di Minerbio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

vista la documentazione prodotta;

preso atto che la domanda in oggetto fa seguito allo scioglimento del Consorzio Ronchi Vecchia dal quale dipendeva il nulla osta allo scarico nella fognatura consortile delle "acque reflue urbane" (Autorizzazione N.45 del 30.04.2008) e della precisazione che nulla è cambiato nella natura degli scarichi, acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e acque meteoriche di dilavamento di una superficie impermeabile scoperta di mq 10763 circa;

preso atto che all'interno dello stabilimento esistono reti di raccolta separate convogliate alla pubblica fognatura di Via Caduti di Cefalonia;

preso atto della dichiarazione che non vi sono acque provenienti dal ciclo produttivo scaricate in pubblica fognatura;

preso atto della procedura "po506" (gestione delle acque contaminate da fuoriuscite accidentali e delle acque di prima pioggia) con presenza di griglie che intercettano eventuali versamenti accidentali con successivo convogliamento in vasca di contenimento;

considerato che la fognatura ricevente risulta regolarmente allacciata al collettore fognario Cà de Fabbri Est - Minerbio Capoluogo afferente al depuratore intercomunale Minerbio-Baricella;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante

disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

Si emette per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA RONCHI INFERIORE nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc.
- 2) I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi alla normativa vigente, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 3) Tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Spa);
- 4) Adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- 5) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata che dovrà essere inviata via fax al numero 051 2814366.

Per qualsiasi comunicazione e per ogni ulteriore chiarimento in merito il referente di HERA S.p.a. per l'istruttoria di cui sopra è il dr. Massimo Bernardini dell'Ufficio Tecnico, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 (tel. 051 2814428 – fax 051 2814366).


X Stefano Pellisoni
Responsabile reti

Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa – comune di Minerbio - via Ronchi Inferiore n° 7

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Minerbio prot. 15789 del 10/12/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Metropolitano, prot. 182422 del 27/11/2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Per l'emissione E11 sia installato un sistema di aspirazione con pressione sonora pari o inferiore a 54 dB(A) misurata a 1,5 metri;
4. Qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Sinadoc n. 17527/2019

Documento redatto in data 13/1/2020



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Minerbio, 10 dicembre 2019

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia E.R.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni -
SAC

Sede di Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Riferimento SUAP 11222/2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59; ditta RENNER ITALIA S.P.A. per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7. - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi. Matrice aria e rumore.

Parere istruttorio

Con riferimento alla comunicazione pg. 7067 del 28/05/2019 ricevuta dai vostri uffici inerente all'istanza in oggetto, rif. SUAP 11222/2019, recante Istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta **RENNER ITALIA S.P.A.** per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7, si esprimono, in ordine alle competenze del Comune di Minerbio, i seguenti pareri/nulla osta:

Servizio Urbanistica

Lo stabilimento interessato posto in Via Ronchi Inferiore n. 7, ricade in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C. : ambito "ASP_B - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale"

R.U.E. : ambito "ASP1.1 - ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso d'attuazione"

L'attività prevalente è *PRODUZIONE E VENDITA DI PITTURE, VERNICI E SMALTI - Codice ATECO 20.03*, attività compatibile con il succitato ambito urbanistico.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Servizio Ambiente – matrice aria e rumore

Visto la documentazione presentata dall'istante, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto di competenza, per le matrici di aria e rumore, anche visto il parere favorevole di ARPAE Distretto Metropolitano Sinadoc 32821/2019, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni acustiche:



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

- per l'emissione E11 sia installato un sistema di aspirazione con pressione sonora pari o inferiore a 54 dB(A) misurata a 1,5 metri;
- qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Valentina Veratti

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

S. Giorgio di Piano, 25/11/2019

Sinadoc 32821/2019

SUAP Unione Reno Galliera
unione@pec.renogalliera.it

**e p.c.ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità Energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Pier Luigi Bernardi**

OGGETTO: Domanda per modifica dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013-
Ditta: **RENNER ITALIA S.p.A.** con sede legale in via Ronchi n.34 e stabilimento in Via
Ronchi Inferiore, 7 - Comune di Minerbio -Trasmissione parere per null-osta acustico.

In riferimento all'oggetto, presa visione della relazione previsionale presentata in sede di richiesta così come da PG2019/84067 del 28/5/2019 nonché della documentazione integrativa pervenuta in data 18/11/2019 agli atti con il PG2019/176989, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività di produzione, collaudo e confezionamento di vernici all'acqua, pitture e smalti. Le modifiche introdotte con la richiesta in oggetto riguardano l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E11 e l'aumento della portata di E1 ed E2.

Sotto il profilo acustico le modifiche alle emissioni sono inserite in un contesto territoriale prettamente industriale di classe acustica V "aree prevalentemente industriali".

L'abitazione più vicina all'intervento impiantistico principale ovvero l'inserimento del nuovo punto di emissione denominato E11 è ubicata a circa 70 metri sulla via Caduti di Cefalonia. Gli interventi di modifica con aumento di portata relativi alle due emissioni E1 ed E2 risultano ininfluenti sia perché maggiormente distanti rispetto all'emissione E11 sia per l'effetto schermante determinato dagli edifici interposti tra gli impianti di aspirazione delle medesime emissioni e il recettore ubicato su via Caduti di Cefalonia. Qui di seguito si riporta l'immagine (tratta da google earth) nella quale sono visibili sia la posizione che le distanze che intercorrono tra le emissioni E1, E2 ed E11 e il recettore di via Caduti di Cefalonia:



Per la valutazione dell'impatto acustico il TCAA si è avvalso sia della "documentazione di impatto acustico - area artigianale di stoccaggio e produzione vernici" datata 13 aprile 2015 che della documentazione integrativa denominata "documentazione previsionale di impatto acustico rif0922718n mr0100" datata 11 novembre 2019. Con la relazione previsionale versione 2015 il TCAA ha mostrato l'impatto acustico prima delle modifiche in oggetto. Con la relazione versione 2019 il TCAA ha invece evidenziato gli effetti sonori determinati dall'introduzione della nuova emissione E11 che tra gli interventi in oggetto rappresenta, come già accennato, quello particolarmente significativo rispetto al recettore maggiormente esposto. Il punto di emissione E11 poiché il condotto di espulsione finale è rivolto con direttività opposta al recettore suindicato presenta come effetti sonori prevalenti esclusivamente quelli derivanti dall'aspiratore presente all'interno del filtro a maniche. Sulla base della pressione sonora di 54dB(A) misurato a 1,5 metri dall'aspiratore del filtro a maniche dell'emissione E11 è stato calcolato l'impatto acustico presso il recettore di via Caduti di Cefalonia. I calcoli hanno mostrato livelli sonori al recettore suindicato (abitazione di via Caduti di Cefalonia) di modesta entità e comunque tali da non influire sull'attuale clima acustico. Il TCAA si è avvalso per la definizione dell'attuale clima acustico presso il recettore abitativo di un rilievo fonometrico che ha permesso inoltre di aggiornare e definirne i nuovi livelli sonori rispetto alla precedente valutazione previsionale del 2015. L'attuale clima acustico presso il recettore suindicato ha evidenziato, per gli impianti Renner attualmente in funzione valori conformi sia ai limiti di immissione assoluti che al criterio differenziale per il periodo lavorativo diurno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, il parere tecnico finalizzato al rilascio del nulla osta è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E11 sia installato un sistema di aspirazione con pressione sonora pari o inferiore a 54 dB(A) misurata a 1,5 metri;
- qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Distinti Saluti.

Istruttoria a cura dal Tecnico della prevenzione E.Gallerani.

Il Responsabile del distretto Metropolitano
Dott. Vittorio Gandolfi
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.